

# **Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI)**

## **Modifica del 25 maggio 2011**

---

*Il Dipartimento federale dell'interno  
ordina:*

I

L'allegato all'ordinanza del 29 novembre 1976<sup>1</sup> sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità è modificato secondo la versione qui annessa.

II

*Disposizione transitoria della modifica del 25 maggio 2011*

Per le richieste di protesizzazione con apparecchi acustici inoltrate prima dell'entrata in vigore della modifica del 25 maggio 2011, quest'ultima si applica alla scadenza di un periodo di sei anni a contare dalla consegna dell'apparecchio.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2011.

25 maggio 2011

Dipartimento federale dell'interno:  
Didier Burkhalter

<sup>1</sup> RS 831.232.51

*Allegato*

## **Lista dei mezzi ausiliari**

*Titolo prima del n. 5.01**Concerne soltanto il testo francese.**N. 5.07 e 13.01*

### *5.07      Apparecchi acustici in caso d'ipoacusia*

se, grazie a questo apparecchio, l'acutezza uditiva può essere migliorata considerevolmente e l'assicurato può comunicare più facilmente con l'ambiente circostante. L'assicurato ha diritto a un rimborso forfettario che può richiedere al massimo ogni 6 anni, a meno che una modifica sostanziale dell'acutezza uditiva renda necessaria la sostituzione dell'apparecchio prima del termine. Gli apparecchi acustici devono essere consegnati da specialisti.

Il forfait ammonta a 840 franchi per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e a 1650 per la protesizzazione con apparecchi binauricolari, escluse le spese per le riparazioni e le batterie.

Il forfait annuo per le batterie ammonta a 40 franchi per gli apparecchi monoauricolari e a 80 per gli apparecchi binauricolari.

Il forfait per le riparazioni da parte del fabbricante ammonta a 200 franchi per danni elettronici e a 130 per tutti gli altri danni. Entrambi gli importi forfettari sono concessi al più presto a partire dal secondo anno d'uso dell'apparecchio.

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce un elenco degli apparecchi acustici che rispondono ai requisiti dell'assicurazione e per i quali è ammesso il versamento di un forfait.

Per l'acquisto e la riparazione degli apparecchi acustici, gli importi forfettari sono versati dietro presentazione dell'importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi.

### *5.07.1    Apparecchi acustici impiantati o ad ancoraggio osseo*

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali stabilisce la partecipazione dell'assicurazione alle componenti esterne degli apparecchi acustici impiantati o ad ancoraggio osseo e agli impianti dell'orecchio medio.

Il forfait di prestazione per l'adattamento e le prestazioni successive degli apparecchi acustici ad ancoraggio osseo e degli impianti dell'orecchio medio ammonta a 1000 franchi.

Il forfait è versato dietro presentazione dell'importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi.

Forfait annuo per le batterie per impianti cocleari: 400 franchi per gli apparecchi monoauricolari, 800 per gli apparecchi biauricolari. Forfait annuo per le batterie per apparecchi acustici ad ancoraggio osseo e impianti dell'orecchio medio: 60 franchi per gli apparecchi monoauricolari, 120 per gli apparecchi biauricolari.

5.07.2\* *Regolamentazione dei casi di rigore*

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali definisce in quali casi possono essere versati forfait superiori all'importo previsto al N. 5.07 per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e biauricolari.

5.07.3 *Apparecchi acustici per assicurati di età inferiore ai 18 anni*

L'importo massimo rimborsato per l'apparecchio e la successiva assistenza ammonta a 2830 franchi per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e a 4170 per la protesizzazione con apparecchi biauricolari, IVA compresa. Il contributo può essere chiesto al massimo ogni 6 anni, a meno che una modifica sostanziale dell'acutezza uditiva renda necessaria la sostituzione dell'apparecchio prima del termine.

Il contributo è versato direttamente agli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica abilitati conformemente all'ordinanza del 25 maggio 2011<sup>2</sup> sull'abilitazione degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica.

Il sussidio annuo per le batterie ammonta a 60 franchi per gli apparecchi monoauricolari e a 120 per gli apparecchi biauricolari.

Le spese per le riparazioni sono rimborsate conformemente al N. 5.07.

13.01\* *Strumenti di lavoro e apparecchi domestici resi necessari dall'invalidità; installazioni, accessori e adeguamenti indispensabili all'uso di apparecchi e macchine.*

L'assicurato partecipa alle spese di acquisto di modelli standard di apparecchi di cui necessitano anche i non disabili. I mezzi ausiliari le cui spese di acquisto sono inferiori a 400 franchi sono a carico dell'assicurato. Il contributo annuo dell'assicurazione all'acquisto di batterie per gli impianti FM ammonta a 40 franchi.

